



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
- Gabinetto  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Al Ministero della salute  
- Gabinetto  
[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome  
c/o CINSEDO  
[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0019954 P-4.23.2.10  
del 07/11/2016



15180875

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome  
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione politiche sociali  
[\(e-mail: rvisini@regione.lazio.it\)](mailto:rvisini@regione.lazio.it)

All'Assessore della Regione Puglia  
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali  
[progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

Al Presidente dell'ANCI  
[mariagrazia.fusiello@pec.anci.it](mailto:mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI  
[upi@messaggipec.it](mailto:upi@messaggipec.it)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute e*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e in particolare, l’articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
- VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l’articolo 3, che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella società;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTA** la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare:
- l’articolo 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute e*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Art. 1**

*(Definizioni)*

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
  - a. «Persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge;
  - b. «Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
  - c. «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016;
  - d. «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000;
  - e. «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione;
  - f. «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.

**Art. 2**

*(Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato)*

1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:
  - a. cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
  - b. mobilità;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute e*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

3. Per le persone con disabilità grave **prive del sostegno familiare** già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto di cui all'articolo 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'articolo 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'articolo 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di *co-housing* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:
  - a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
  - b. deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
  - c. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
  - d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;
  - e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
  - f. fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.
5. La persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalità previste nel progetto di cui al comma 3, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute e*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:
  - a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
  - b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
  - c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.
4. Nell'erogazione dei finanziamenti le Regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3. Le Regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3.
5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età.

**Art. 5**

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle Regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3.
2. A ciascuna Regione è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale in condizione di disabilità grave, nella fascia d'età 18-64 anni, stimata sulla base degli accertamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009.
3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati, previo aggiornamento dei dati, anche per gli anni successivi al 2016 per il riparto delle risorse del Fondo, a cui si provvede annualmente con



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute e*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Art. 6**

*(Erogazione e monitoraggio)*

1. Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si iscrive nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalità di cui all'articolo 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualità del Fondo.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le Regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 5, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.
5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute e*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Tabella 1**  
**Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**  
**Risorse destinate alle Regioni anno 2016**

<b>Regioni</b>	<b>Quota di popolazione in condizione di disabilità grave (18-64 anni)</b>	<b>Risorse (€)</b>
Abruzzo	1,9%	1.710.000
Basilicata	0,9%	810.000
Calabria	3,1%	2.790.000
Campania	8,3%	7.470.000
Emilia Romagna	6,7%	6.030.000
Friuli Venezia Giulia	1,8%	1.620.000
Lazio	15,2%	13.680.000
Liguria	2,7%	2.430.000
Lombardia	17,4%	15.660.000
Marche	2,4%	2.160.000
Molise	0,6%	540.000
Piemonte	6,1%	5.490.000
Puglia	6,2%	5.580.000
Sardegna	4,6%	4.140.000
Sicilia	9,5%	8.550.000
Toscana	3,9%	3.510.000
Umbria	1,6%	1.440.000
Valle d'Aosta	0,1%	90.000
Veneto	7,0%	6.300.000
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>90.000.000</b>